Provincia di Cuneo Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 45 del 15.01.2020

Determinazione dirigenziale n. 45 del 15.01.2020.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..

Progetto di ampliamento e ribasso della Cava Bricco Volti lotti 7-8-9-10, nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Proponente: ALPE S.r.l., Via Cave n. 265, 12031 - Bagnolo Piemonte.

Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale. (omissis)

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

## **DETERMINA**

- 1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento e ribasso della Cava Bricco Volti lotti 7-8-9-10, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte dell'Amministratore Delegato della Ditta ALPE S.r.l., con sede legale in Via Cave n. 265, 12031 Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi;
- 2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1 a 6 delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- 3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 6 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo.
- 4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 10 luglio 2019 e del 04 ottobre 2019, così come riportati negli ALLEGATI 2-3-5-6, che qui si richiamano integralmente.
- 5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-5-6 in premessa indicati.
- 6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
- l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 13 del 31.12.2019 (ALLEGATO 5);
- l'Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale n. 79 del 14.01.2020 (ALLEGATO 6).
- 7. **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 51 al P.R.G.C. del Comune di Bagnolo Piemonte di cui alla nota prot. ric. n. 35402 del 29.05.2019.

- 8. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 39 del 24.07.2019 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 51 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (**ALLEGATO 1**).
- 9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;

(omissis)

**DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente: *(omissis)* 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il DIRIGENTE Dott. Alessandro RISSO

Allegati (1...6)